*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 137° — Numero 197**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 23 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. **432.**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale.**

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 433.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento.**

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 434.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.**

**Da 96G0450 a 96G0452**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1996, n. 431.

**Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Mutui per l'edilizia scolastica*

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

*Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica*

1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari *ad acta* eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell'amministrazioneprovinciale o del commissario *ad acta*, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* possono altresì:

*a)* convocare e presiedere le conferenze di servizi finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni;

*b)* espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario di Governo.

5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la regione competente, che formula il proprio motivato parere entro dieci giorni dalla richiesta, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese così disponibili sono riassegnate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della competente regione, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione. In mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel decreto di revoca, le stesse risorse possono essere riassegnate a

regione diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 del presente articolo e nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, può essere autorizzata, nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalità previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termine le competenti regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.

7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, è differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 3.

Art. 3.

*Norma di sanatoria*

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell'articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396; dell'articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, e 25 maggio 1996, n. 286; dell'articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 865):

Presentato dal sen. PAGANO ed altri il 3 luglio 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 9 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 10, 17 luglio 1996 e approvato il 23 luglio 1996, in un testo unificato con atto n. 900 (BRIENZA ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 1962):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 25 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 30 luglio 1996; 1° agosto 1996 e approvato il 2 agosto 1996

— — —

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1.*

La legge 11 gennaio 1996, n. 23, concerne: «Norme per l'edilizia scolastica», l'art. 4, che riguarda la programmazione, le procedure di attuazione ed il finanziamento degli interventi, così dispone nel comma 1: «1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi».

L'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come sopra modificato, è così formulato.

«Art. 3 *(Competenze degli enti locali).* — 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

*a)* i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie,

*b)* le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

4-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Note all'art. 2*

- L'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è così formulato:

«Art. 1 *(Finanziamento per opere di edilizia scolastica).* — 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:

*a)* per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi,

*b)* per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici edibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli inteventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)"».

— L'art 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è così formulato:

«Art. 5 *(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica).* — 1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovveero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo

2-*bis*. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea».

— L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è così formulato

«Art. 14 — Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2 La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis* Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3 Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini»

— L'art 1 della legge 3 gennaio 1978, n 1, e successive modificazioni, è così formulato

«Art. 1 (*Dichiarazione d'urgenza*) - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n 167, e successive modificazioni ed integrazioni

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti»

- Il regolamento CEE n 2081 93 del Consiglio del 20 luglio 1993 modifica il regolamento CEE n 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti. Si riportano, qui di seguito, l'art. 1 e l'allegato 1 del predetto regolamento CEE n. 2081/93:

«Art. 1 — Il testo degli articoli da 1 a 19 del regolamento CEE n 2052 88 è sostituito dal testo seguente.

I OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI

Art 1.

*Obiettivi*

L'azione che la Comunità conduce attraverso i fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento CEE n. 2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato I Fondi strutturali, lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso denominato "obiettivo n 1",

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato "obiettivo n 2",

3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato "obiettivo n 3",

4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato "obiettivo n. 4";

5) promuovere lo sviluppo rurale.

*a)* accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;

*b)* agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali,

in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5a" e "obiettivo n. 5b)".

Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n 5a)»

«ALLEGATO I

*Regioni interessate alla realizzazione dell'obiettivo n. 1*

| | |
|---|---|
| Belgio | Hainaut |
| Germania: | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Annalt, Thüringen |
| Grecia | L'intero paese |
| Spagna | Andalucia, Asturias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islãs Canarias, Murcia |
| Francia: | Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes |
| Irlanda | L'intero paese |
| Italia: | Abruzzi 1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia |
| Paesi Bassi | Flevoland |
| Portogallo. | L'intero paese |
| Regno Unito | Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland» |

— L'art 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è così formulato:

«Art. 4 (*Interventi per opere infrastrutturali*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, *d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e* d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, *per investimenti cofinanziati dai privati* e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate».

L'art 4 della legge 8 agosto 1994, n 496, è così formulato

«Art 4 (*Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica*). - 1. Fermo restando quanto dispone l'art 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.

3 Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.

4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

5 L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

6 La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.

7 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493»

— L'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n 488, ha previsto la concessione di mutui ai comuni ed alle province, per interventi di edilizia scolastica, per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire rispettivamente negli anni 1986, 1987 e 1988.

— Si riporta l'art 3 della legge 8 agosto 1994, n. 496·

«Art. 3 (*Interventi urgenti per la città di Napoli*). — 1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvederà alla presentazione dei rendiconti con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343

4 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

5 Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge»

*Note all'art. 3*

— I decreti-legge citati hanno previsto una serie di misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, ed interventi in materia di opere a carattere ambientale.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 aprile 1996 riguarda: «Ripartizione dei finanziamenti previsti per l'attivazione di opere di edilizia scolatica, ai sensi dell'art 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e determinazione degli indirizzi per la programmazione regionale dei relativi interventi».

96G0458

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1996.

**Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa nei confronti della società per azioni Mandelli industriale, Mandelli, Spring, Mandelli 2, FMS-Pama, Saimp sistemi e Plasma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio 1994, 15 marzo 1994 e 6 aprile 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le società per azioni Mandelli industriale, Mandelli, Spring, Mandelli 2, FMS-Pama, Saimp sistemi, Plasma sono state poste in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stata prorogata la continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno per le società sopra citate;

Visto il proprio provvedimento in data 12 giugno 1996 con il quale il commissario straordinario è stato autorizzato alla vendita dei complessi aziendali di proprietà delle imprese sopracitate, previa pubblicazione sulla stampa di un invito volto alla acquisizione di eventuali proposte migliorative di acquisto;

Vista l'istanza in data 4 luglio 1996 con cui il commissario straordinario dichiara che nessuna proposta afferente i complessi aziendali delle società sopracitate è pervenuta e che pertanto ricorrono le condizioni per addivenire alla vendita, e chiede che venga conseguentemente disposta la revoca dell'esercizio d'impresa;

Rilevato che a seguito del trasferimento dei complessi aziendali le attività produttive delle società menzionate verranno trasferite all'acquirente e che pertanto vengono meno i presupposti del mantenimento della prosecuzione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società per azioni Mandelli industriale, Mandelli, Spring, Mandelli 2, FMS-Pama, Saimp sistemi, Plasma come citate, e disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5407

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 luglio 1996.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione «Ing. Carlo Tava», in Mezzolombardo.**

### IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, n. 814, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione «Ing. Carlo Tava» con sede in Mezzolombardo;

Vista la nota n. 14 del 15 febbraio 1996, con cui il presidente di detta Fondazione chiede l'autorizzazione governativa per la modifica dello statuto;

Visto il p. 6) del verbale n. 1/95 del 25 gennaio 1995, con cui il consiglio di amministrazione ha deliberato di modificare gli articoli 3 e 5 dello statuto;

Vista la nota — prot. n. 771/1.28.1 del 23 marzo 1996 — con la quale il commissario del Governo per la provincia di Trento esprime parere favorevole alle modifiche suddette;

Visto l'art. 2 della legge 12 giugno 1991, n. 13;

Decreta:

Lo statuto della Fondazione «Ing. Carlo Tava» di Mezzolombardo, approvato con il decreto sopracitato, è modificato nel senso che gli articoli 3 e 5 sono sostituiti come appresso indicato:

Art. 3. — Lo scopo della Fondazione è quello di erogare annualmente borse di studio ad alunni meritevoli di ognuna delle scuole medie superiori, istituite ed istituende, di Mezzolombardo.

L'ammontare delle singole borse di studio sarà dato per ogni alunno dalla divisione, in parti uguali fra i vincitori, del reddito netto effettivamente realizzato dal patrimonio della Fondazione, nel corso di un anno solare.

Art. 5. — L'iscrizione e la regolarità nella frequenza alle predette scuole medie superiori di Mezzolombardo sono condizioni assolute per partecipare all'assegnazione della borsa di studio.

La valutazione in ordine al merito viene effettuata alla fine di ogni anno scolastico dai consigli di classe delle sedi di Mezzolombardo dei rispettivi istituti; tale valutazione deve scaturire da un giudizio di globalità, che tenga conto del *curriculum* scolastico dell'alunno, della media dei risultati conseguiti nelle materie di studio al termine dell'anno scolastico e delle eventuali condizioni economico-sociali dell'interessato.

Ogni consiglio di classe segnalerà più nominativi al consiglio di amministrazione della Fondazione, il quale delibererà l'assegnazione delle borse di studio ai candidati di ciascun istituto ritenuti più meritevoli.

Non è ammessa l'assegnazione della borsa di studio per più di una volta al medesimo alunno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1996

*Il Ministro:* BERLINGUER

96A5457

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 6 agosto 1996, n. D/147.

**Varietà di grano duro ammesse alla corresponsione dell'aiuto supplementare comunitario previsto dal regolamento CEE del Consiglio n. 1765/92. Campagna di semine 1996-97.**

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA*

*Agli assessorati regionali agricoltura*

*All'Associazione nazionale cerealisti*

*All'Unione industriali pastai italiani (U N I P.I )*

*All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (ITALMOPA)*

*Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti*

*Alla Confederazione italiana agricoltori*

*Alla Confederazione generale agricoltura italiana*

*Alla Confederazione produttori agricoli*

*All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi*

*All'Istituto nazionale della nutrizione*

*All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura*

*All'Ispettorato agrario*

*All'Istituto centrale di statistica - ISTAT*

*All'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo*

*Al Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative*

*All'Ente sementi elette*

*All'Ente nazionale sementi elette*

*All'Associazione dei costitutori - AISS*

*Alla Confederazione cooperative*

*All'Assoseme*

*All'Istituto di cerealicoltura*

*Alla Lega nazionale cooperative e mutue*

*All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento*

*Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Settori sementi - Settore prodotti vegetali*

Con la presente circolare si provvede, alla determinazione della lista delle varietà ammissibili all'aiuto supplementare comunitario previsto per il grano duro di produzione 1997, sulla base delle decisioni assunte, nel corso della riunione del 31 luglio 1996, dall'apposita Commissione tecnico-scientifica ed economica istituita con decreto ministeriale 5 agosto 1994.

Detta lista, alla quale saranno aggiunte le varietà eventualmente iscritte nel registro nazionale entro il 31 dicembre 1996, è riportata nell'allegato.

Si rivolge la più viva raccomandazione agli enti in indirizzo affinché sia data la massima diffusione al contenuto del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

*Il Ministro:* PINTO

*Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 1996*
*Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 133*

ALLEGATO

| | | |
|---|---|---|
| Adamello | Exeldur | Olinto |
| Adige | Fauno | Parsifal |
| Agridur | Fenice | Pedrisco |
| Appio | Ferix | Peres |
| Appulo | Flavio | Perseo |
| Arcangelo | Fortore | Platani |
| Ares | Gardena | Plinio |
| Balsamo | Gianni | Preco |
| Bracco | Giemme | Radioso |
| Brindur | Granizo | Ringo |
| Ceedur | Grazia | Salentino |
| Cirillo | Italo | Semolon |
| Colorado | Ixos | Simeto |
| Colosseo | Lemares | Solex |
| Cosmodur | Lloyd | Tavoliere |
| Creso | Marmilla | Tresor |
| Crispiero | Messapia | Valbelice |
| Dondurino | Neodur | Valnova |
| Doral | Norba | Vitron |
| Duilio | Nudura | Zenit |
| Elios | Ofanto | |

96A5381

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Autorizzazione all'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri» di Milano ad accettare un legato**

Con decreto del prefetto di Milano n. 14 12.39/5/856 del 15 maggio 1996 l'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri» di Milano è stato autorizzato ad accettare un legato disposto dalla signora Pontiggia Emilia Virgina Elisabetta consistente in beni mobili per un valore complessivo di L. 636 262.301 da destinare per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto.

96A5422

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione**

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria): imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Roccella Jonica tra i km 110+550 al km 114+240 sulla s.s. 104.

Comitato tecnico del 21 maggio 1996 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 6 agosto 1994 al 5 febbraio 1995

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 6 febbraio 1995 al 5 novembre 1996 (limite massimo)

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati.

area del comune di Benevento. imprese impegnate nella realizzazione della strada di collegamento fondo Valle Tammaro-S. Croce del Sannio-Castelpagano-Colle Sannita

Comitato tecnico del 23 maggio 1996 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 maggio 1996 al 28 febbraio 1997 (limite massimo)

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Chiauci (Isernia)· imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga di Chiauci (Isernia)

Comitato tecnico del 31 maggio 1996 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 dicembre 1994 al 30 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° luglio 1995 al 31 marzo 1997 (limite massimo).

**96A5451**

### Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 6 agosto 1996 il dott rag Zuffanelli Paolo e stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r l. «Toscana tabacchi», con sede legale in Roma, via Merulana, 43, in sostituzione del rag Alberto Alberghini

Con decreto ministeriale 6 agosto 1996 il decreto ministeriale 14 marzo 1996, con il quale il dott. Gian Paolo Galletti, commissario liquidatore della società cooperativa «C.O V.A » a r l., con sede in Bologna, è stato revocato ed è stata nominata in sua sostituzione la dott ssa Mirella Bompadre, è stato annullato.

**96A5421**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 6 agosto 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 7 marzo 1974 all'impresa Hoechst-Schering-Agrevo, con sede in Milano, piazzale Turr n. 5, del prodotto fitosanitario Arbocide-Schering, registrato al n. 1513

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 6 agosto 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 all'impresa Cyanamid Italia S p a., con sede in Catania, zona industriale, via F Gorgone, del prodotto fitosanitario Laser, registrato al n. 7666.

**96A5425**

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

*Estratto del provvedimento di modifica A I C. n 610*

Specialità medicinale FLUARIX

«Adulti» 1 siringa preriempita 0,5 ml, n. di A I C 029245053,

«Adulti» 1 fiala 0,5 ml, n. di A.I C · 029245065,

«Bambini» 1 siringa preriempita 0,25 ml, n. di A.I C : 029245077;

«Bambini» 1 fiala 0,25 ml, n di A I C : 029245089

Società SmithKline Beecham S p a , via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano)

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata

principio attivo invariato;

eccipienti. sodio etilmercurio tiosalicilato 0,05 mg, sodio cloruro 4,00 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato mg 1,30, potassio fosfato mobasico mg 0,19, potassio cloruro mg 0,10, magnesio cloruro mg 0,05, polisorbato 80 (tween 80) mg 0,25, triton X-100 mg 0,25, acqua per preparazioni iniettabili q b. a 0,5 ml.

*Decreto MCPR n 668/1996 del 15 luglio 1996*

Specialità medicinale PROTOVIT, nelle forme e confezioni gocce orali 15 ml, «Rafforzato» 40 compresse masticabili.

Titolare A I C · Roche S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157.

Modifiche apportate - Composizione· la composizione ora autorizzata è la seguente·

1 ml (24 gocce) contiene. principio attivo vitamina A 5000 U.I , tiamina cloridrato (vit $B_1$) 2 mg, riboflavina (vit $B_2$) 1,27 mg (come riboflavin-5'-monofosfato sale monosodico), nicotinammide (vit. PP) 10 mg. piridossina cloridrato (vit $B_6$) 1 mg, D-pantenolo 10 mg, biotina (vit. H) 0.1 mg, acido ascorbito (vit. C) 50 mg, colecalciferolo (vit $D_3$) 1000 U.I , α-tocoferolo acetato (vit E) 3 mg;

«Rafforzato» 1 compressa da masticare contiene· principio attivo: vitamina A 2500 U.I., tiamina mononitrato (vit. $B_1$ nitrato) 2 mg, riboflavina (vit. $B_2$) 1 mg, piridossina cloridrato (vit $B_6$) 1 mg, cianocobalamina (vit $B_{12}$) 3 µg, nicotinammide (vit PP) 10 mg, acido ascorbico (vit. C) 50 mg, colecalciferolo (vit $D_3$) 400 U.I., a-tocoferolo acetato (vit. E) 3 mg; biotina (vit. H) 0,3 mg.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993·

flacone gocce orali 15 ml,

A.I.C. n 004696050 (in base 10) 04H9ZL (in base 32),

classe «C»;

«Rafforzato» 40 compresse masticabili;

A I C. n. 004696062 (in base 10) 04H9ZY (in base 32);

classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**96A5423-96A5450**

## Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Decreto NCR n. 669/1996 del 15 luglio 1996*

Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ, nella forma e confezione: «spray nasale» flacone 1,6 ml di soluzione per somministrazione endonasale erogabile 12 spruzzi-dose da 200 U.I. per spruzzo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone spray nasale 1,6 ml erogabile 12 spruzzi-dose da 200 U.I. per spruzzo:

A.I.C. n. 023704176 (in base 10) 0QMDMJ (in base 32),

classe «C».

Composizione: 1 ml di soluzione per somministrazione endonasale contiene:

principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 2.200 U.I.,

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, acido cloridrico 0,1 N, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in menopausa da almeno cinque anni, con una massa ossea ridotta rispetto a donne in pre-menopausa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto A.I.C. n. 670/1996 del 15 luglio 1996*

Specialità medicinale: NUROFEN, nella forma e confezione 24 confetti 200 mg.

Titolare A.I.C.: The Boots Company PLC di Nottingham (England), rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli numeri 13-15, codice fiscale 06325010152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Nottingham 1 Thane Road NG2 3AA (England).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

24 confetti 200 mg;

A.I.C. n. 025634041 (in base 10) 0SG97T (in base 32),

classe «C».

Composizione: 1 confetto contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti: amido di mais, acido stearico, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilcellulosa, gomma lacca, gomma arabica, titanio biossido, calcio solfato, saccarosio, cera carnauba, ossido di ferro nero E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia natura emicranie e cefalee, lombalgie, mal di denti, dolori mestruali, muscolari e reumatici in genere: traumatologia accidentale e sportiva. Coadiuvante nel trattamento sintomatico del raffreddore e degli stati influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto A.I.C. n. 671/1996 del 15 luglio 1996*

Specialità medicinale: RINOMUCIL, nella forma e confezione: flacone spray nasale 10 ml.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 00691950240.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone spray nasale 10 ml;

A.I.C. n. 031591011 (in base 10) 0Y42M3 (in base 32),

classe «C».

Composizione: ogni falcone contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 100 mg, tuaminoeptano solfato 50 mg,

eccipienti: benzalconio cloruro, ditiotreitolo, sodio edetato, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, sodio idrossido, alcool, idrossipropilmetilcellulosa, sorbitolo, aroma naturale di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di: riniti acute e subacute, con essudati mucopurulenti e a lenta risoluzione. Riniti croniche e muco-crostose. Riniti vasomotorie, sinusiti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto A.I.C. n. 672/1996 del 15 luglio 1996*

Specialità medicinale PANOTILE, nella forma e confezione flacone gocce otologiche 10 ml.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 00691950240.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone gocce otologiche 10 ml,

A.I.C. n. 031807011 (in base 10) 0YBPK3 (in base 32);

classe «C».

Composizione. 10 ml di soluzione contengono:

principi attivi: polimixina B solfato 100 000 U I, neomicina solfato 50 mg, lidocaina cloridrato 400 mg;

eccipienti. benzalconio cloruro, glicole propilenico, glicerolo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche otiti acute e croniche

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*Decreto NFR n 673/1996 del 15 luglio 1996*

Specialità medicinale. GIASION, nella forma e confezione. flacone granulato uso orale 60 g (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A I C · Zambon Group S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 00691950240

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A I C. nel proprio stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n 9.

Confezioni autorizzate. n. A I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone granulato uso orale 60 g,

A.I C. n. 029518038 (in base 10) 0W4U6Q (in base 32),

classe «C».

Composizione: un flacone contiene

principio attivo. acetilcisteina g 3,

eccipienti. sodio citrato. metile paraidrossibenzoato sale sodico, propile paraidrossibenzoato sale sodico. sodio edetato, beta carotene, aroma arancia, sorbitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art 3 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**96A5424**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

*Cambi del giorno 22 agosto 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1519,48 |
| ECU | 1917,58 |
| Marco tedesco | 1017,06 |
| Franco francese | 298,49 |
| Lira sterlina | 2352,16 |
| Fiorino olandese | 906,72 |
| Franco belga | 49,378 |
| Peseta spagnola | 12,052 |
| Corona danese | 263,30 |
| Lira irlandese | 2442,11 |
| Dracma greca | 6,377 |
| Escudo portoghese | 9,918 |
| Dollaro canadese | 1104,92 |
| Yen giapponese | 13,995 |
| Franco svizzero | 1257,64 |
| Scellino austriaco | 144,53 |
| Corona norvegese | 235,05 |
| Corona svedese | 229,25 |
| Marco finlandese | 335,28 |
| Dollaro australiano | 1202,36 |

**96A5548**

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.** (Comunicazione n. DIS/RM/96007680 del 9 agosto 1996).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n 149/92 impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le soglie percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizione, nonché quelle aggregate da più azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali

Con successive comunicazioni sono state poi modificate le soglie per quelle società per le quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante (variazione della partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite quelle società che, per effetto di modificazioni dell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni, sono state rese note le partecipazioni rilevanti a seguito dell'approvazione del bilancio relativo agli esercizi 1992, 1993 e 1994.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1995 ed in ordine alle quali, alla data del 30 giugno 1996, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

Si rendono note, altresì, le soglie rilevanti con riferimento alle società Reno De Medici S.p a. le cui azioni sono state ammesse alla quotazione a partire dall'11 luglio 1996, Fiat S p a, Finarte S p.a. e Riva finanziaria S p a per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

*Società con azioni quotate in borsa:*

| Società | % di possesso attuale | % di possesso precedente |
|---|---|---|
| Acquedotto De Ferrari Galliera | 17,96% Idioma S.a. dir. | 17,96% Idioma S.a. dir. (all. *A*) |
| Cartiere Sottrici Binda | 24,03% Safinvest S.p.a. in liquidazione dir. | 24,03% Safinvest S.p.a. in liquidazione dir. (all. *A*) |
| Credito agrario bresciano | 4,65% Radicifin S.p.a. ind. | 5,01% Radicifin S.p.a. ind. (all. *A*) |
| Finarte | 29,80% Valcor S.a. dir. | 14,90% Valcor S.a. dir. (all. *A*) |
| Olivetti | 14,53% Carlo De Benedetti ind. | 15,58% Carlo De Benedetti ind. (all. *A*) |
| Stayer | 19,45% Ipef Partners Ltd ind. | 19,45% Ipef Partners Ltd ind. (all. *A*) |
| Zignago | 13,29% Pietro Marzotto dir. e ind. | 13,29% Pietro Marzotto dir. e ind. (all. *A*) |
| Zucchi | 25% Marzotto S.p.a. dir. | 25% Marzotto S.p.a. dir. (all. *A*) |

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

*Società con azioni quotate in borsa:*

| Società | % di possesso attuale | % di possesso precedente |
|---|---|---|
| Banca nazionale dell'agricoltura | 48,27% Cassa di risparmio di Roma ind. | 48,27% Cassa di risparmio di Roma ind. (all. *B*) |
| Fiat | 33,45% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. | 31,48% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. (all. *B*) |
| Italjolly | 41,39% Laura Pia Marzotto dir. e ind. | 41,39% Laura Pia Marzotto dir. e ind. (all. *B*) |
| La Rinascente | 39,22% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. | 38,27% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. (all. *B*) |
| Mondadori | 47,54% Silvio Berlusconi ind. | 48,57% Silvio Berlusconi ind. (all. *B*) |
| Pagnossin | 49,89% Carlo Rinaldini ind. | 50% Carlo Rinaldini ind. (all. *B*) |
| Reno De Medici | 46,14% Giovanni Dell'Aria Burani ind. | — |
| Snia BPD | 48,35% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. | 48,35% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a. ind. (all. *B*) |
| Tecnost | 47,90% Olivetti S.p.a. dir. e ind. | 48% Olivetti S.p.a. dir. e ind. (all. *B*) |
| Texmantova | 49,01% Nordmilano - Compagnia finanziaria di Artom Giulio & C. S.a.s. dir. | 49,01% Nordmilano - Compagnia finanziaria S.p.a. dir. (all. *B*) |

*Società con azioni negoziate nel mercato ristretto*

| Società | % di possesso attuale | % di possesso precedente |
|---|---|---|
| Banca della provincia di Napoli | 39,59% Manlio Albi Marini dir e ind | 36,33% Manlio Albi Marini dir e ind (all *B*) |
| Cibiemme Plast | 24,61% Team 33 S r l dir | 26,32% Team 33 S r l dir (all *B*) |

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE

*Società con azioni quotate in borsa*

| Società | % di possesso attuale | % di possesso precedente |
|---|---|---|
| Cofide | 55,59% Carlo De Benedetti dir. e ind | 55,59% Carlo De Benedetti dir e ind. (all. *C*) |
| Premuda | 53,45% Navigazione italiana S p a dir | 53,45% Navigazione italiana S p a dir (all *C*) |

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETA PER LE QUALI SI RENDE NOTO L AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIU AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITA DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

*Società con azioni quotate in borsa*

| Società | % di possesso attuale | % di possesso precedente |
|---|---|---|
| Acquedotto Nicolay | 50,22% | 50,22% (all *D*) |
| Aedes | 62,88% | 62,88% (all *D*) |
| Ausiliare | 81,25% | 81,16% (all *D*) |
| Banco Ambrosiano Veneto | 69 49% | 68,26% (all *D*) |
| Bulgari | 55,58% | 55,58% (all *D*) |
| Credito fondiario e industriale | 52 60% | 52,60% (all *D*) |
| Giovanni Crespi | 50 02% | 50,02% (all *D*) |
| Italfondiario | 50,10% | 50,10% (all *D*) |
| Riva finanziaria | 41,33% | 39,64% (all. *D*) |
| Saes Getters | 67,37% | 67,37% (all. *D*) |
| Savino del Bene | 48,27% | 48,27% (all *D*) |
| Terme demaniali di Acqui | 63,99% | 63,99% (all. *D*) |

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B* *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 181 del 3 agosto 1992

**96A5434**

## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore N02X «diritto privato comparato», per la disciplina «diritto privato comparato».

*Facoltà di lingue e letterature straniere*

settore: L12D «letterature comparate», per la disciplina «letterature comparate».

*Facoltà di scienze della formazione*

settore. Q05A «sociologia generale», per la disciplina «sociologia»

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo

**96A5467**

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

settore: D03B «petrologia e petrografia», per la disciplina «petrografia applicata»,

settore: K05B «informatica», per la disciplina «algoritmi e strutture dati».

*Facoltà di economia:*

settore: N13X «diritto tributario», per la disciplina «diritto tributario».

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

settore: L18C «linguistica inglese», per la disciplina «lingua inglese».

*Facoltà di scienze statistiche:*

settore. S04B «matematica finanziaria e scienze attuariali», per la disciplina «matematica finanziaria».

*Facoltà di giurisprudenza*

settore: P01A «economia politica», per la disciplina «economia politica»;

settore N20X «filosofia del diritto», per la disciplina «informatica giuridica».

*Facoltà di medicina e chirurgia*

settore F09X «chirurgia cardiaca», per la disciplina «cardiochirurgia»

*Facoltà di scienze della formazione*

settore: L18C «linguistica inglese», per la disciplina «lingua inglese»;

settore: M11D «psicologia dinamica», per la disciplina «psicologia dinamica».

*Facoltà di agraria:*

settore: G06A «entomologia agraria», per la disciplina «entomologia agraria»;

settore: G05B «meccanica agraria», per la disciplina «meccanica agraria».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

**96A5468**

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

*Facoltà di ingegneria*

B01A «fisica generale», disciplina «fisica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A5500**

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

H01B «costruzioni idrauliche», disciplina «costruzioni idrauliche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A5501**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto dell'Istituto universitario navale di Napoli concernente l'attribuzione di un posto di professore universitario associato da coprire mediante trasferimento.** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 19 luglio 1996).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 46, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Attribuzione *di un posto di professore universitario associato da coprire mediante trasferimento.*», leggasi: «Attribuzione *insegnamento di "chimica analitica" ai sensi dell'art. 100, lettera* c), *del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.*».

**96A5473**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

**L. 1.400**